



**CAMERA PENALE DI COSENZA**  
**"AVVOCATO FAUSTO GULLO"**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Ecc.ma Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane**

**Ecc.ma Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali**

e p.c. Commissario dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Oggetto: Delibera di astensione proclamata dalla Giunta UCPI il 04 luglio 2017 – Formulazione richiesta di parere *pro-veritate*.

Ecc.me Giunta UCPI e Commissione di Garanzia,

premessò

che la Camera Penale di Cosenza, con Delibera del 06 giugno 2017, pubblicata sui siti istituzionali della Commissione e dell'UCPI, rispettivamente nelle date del 07 giugno e del 23 giugno 2017, ha proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale per i giorni ricompresi tra il 03 luglio ed il 07 luglio 2017;

che tale astensione, in atto, è stata espressamente **limitata esclusivamente "all'ambito del Circondario del Tribunale di Cosenza"** (cfr. pag. 4 delib. cit.);

che l'UCPI, con la Delibera odierna, ha indetto l'astensione nazionale dalle udienze e dalle attività giudiziarie del settore penale per il giorno 18 luglio 2017;

rilevato

che, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, *"tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni"*;

che, dunque, tra il termine finale dell'astensione proclamata dalla nostra Camera Penale (07 luglio) e l'inizio di quella proclamata dall'UCPI (18 luglio) non intercorre il citato "intervallo";

che è preciso dovere della nostra Camera Penale, quale Organismo territoriale rappresentativo dell'Avvocatura, fornire agli iscritti le giuste indicazioni in tema di corretta erogazione di servizi di pubblica necessità nell'ambito dell'amministrazione della giustizia,

la Camera Penale di Cosenza formula

alla Giunta UCPI ed alla Commissione in indirizzo la seguente richiesta di parere *pro-veritate*:

**"se è corretto affermare che, nel caso di astensione limitata al Circondario di un determinato Ufficio Giudiziario, la prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del Codice di autoregolamentazione deve applicarsi esclusivamente a tale Circondario; se, nello specifico, in considerazione del contenuto della citata Delibera di astensione della Camera Penale di Cosenza, l'astensione nazionale proclamata dall'UCPI per il giorno 18 luglio 2017 debba riguardare tutti gli Uffici giudiziari ad eccezione degli Uffici del Circondario del Tribunale di Cosenza, con la conseguenza che gli avvocati che avranno aderito all'astensione proclamata dalla Camera Penale di Cosenza (03-07 luglio) potranno aderire all'astensione deliberata dall'UCPI (18 luglio) purchè dinanzi ad Uffici giudiziari diversi da quelli ricompresi nel Circondario del Tribunale di Cosenza".**


Si resta in attesa di riscontri che saranno comunicati, senza ritardo, ai nostri iscritti.

Ossequi.

Allegati: Delibera della Camera Penale di Cosenza e Delibera dell'UCPI.

Cosenza, 04 luglio 2017

Il Segretario della Camera Penale, avv. Roberto Le Pera





**CAMERA PENALE DI COSENZA**  
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Codice PA. 07804502202	
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA	
N. 1440/17	Data 6-06-17
Funzione	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo

Ill.mi Sigg.ri

- Ministro della Giustizia

- Presidente della Corte di Appello di Catanzaro

- Presidente del Tribunale di Cosenza

(anche in funzione di Coord. dei Giudici di Pace, ex art. 5 L. 57/2016)

- Presidenti della sezione Penale e della sezione Gip/Gup del Tribunale di Cosenza

- Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Cosenza

- Presidente del Consiglio Nazionale Forense

- Dirigente l'Ufficio di cancelleria del Tribunale di Cosenza

- Dirigente l'Ufficio di segreteria dell'Ufficio di Procura presso Il Tribunale di Cosenza

- Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Ecc.ma Commissione di Garanzia dell'attuazione delle legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

e p.c. Presidente e Componenti la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

- Commissario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

- Presidenti delle Camere Penali della Calabria

**LA CAMERA PENALE DI COSENZA "AVVOCATO FAUSTO GULLO"**

premesse

che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 244/2007 e del D.M. 55/2013, è stata resa obbligatoria, dal giorno 06 giugno 2014, la fatturazione elettronica per tutti i rapporti con le Amministrazioni dello Stato e che detta normativa si applica, anche, ai Compensi degli Avvocati per l'attività prestata nei procedimenti penali in difesa del Cittadino ammesso al "Patrocinio a spese dello Stato";

che, nel mese di febbraio del corrente anno, sono pervenute al Consiglio Direttivo di questa Camera Penale diverse segnalazioni, da parte degli Avvocati del Tribunale di Cosenza, in merito ad anomali ritardi nelle procedure amministrative relative al pagamento dei Compensi per le attività legali svolte nei termini di cui al DPR 115/02;

che, di conseguenza, la Camera Penale ha delegato, agli Avvocati componenti l'Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa del Cittadino non ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, di seguito semplicemente "Osservatorio", un'immediata attività di monitoraggio;

che, all'esito, i responsabili dell'Osservatorio hanno verificato una *impasse* amministrativa concernente la corresponsione dei Compensi per le attività svolte in difesa dei Cittadini

Piazza Fausto e Luigi Gullo c/o Palazzo di Giustizia - 87100 Cosenza

Sito Web : [www.camerapenedicosenza.it](http://www.camerapenedicosenza.it) - pec: [camerapenedicosenza@pec.giuffre.it](mailto:camerapenedicosenza@pec.giuffre.it)

ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, nonostante la disponibilità di fondi a tal fine stanziati;

che la Camera Penale, successivamente, in data 13 marzo, ha comunicato tale disfunzione al Presidente del Tribunale di Cosenza, che, rilevandone la fondatezza, ha emesso l'Ordine di Servizio n° 06 del 16 marzo 2017, nel quale ha, testualmente, "ritenuto di dover intervenire al fine di eliminare gli inconvenienti che hanno determinato le inefficienze che si sono verificate" e, pertanto, ha disposto, "con decorrenza immediata", un "riordino" delle attività amministrative (mediante diversa assegnazione del personale dipendente dell'Amministrazione);

che, però, attraverso la permanente attività di controllo e verifica compiuta dai responsabili dell'Osservatorio, è stata appurata l'inefficacia della - seppure apprezzabile e tempestiva - iniziativa Presidenziale;

che, per tale ragione, la Camera Penale, con deliberazione del 15 maggio 2017, depositata in pari data nella cancelleria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza, ha proclamato "l'immediato Stato di agitazione degli Avvocati Penalisti del Foro di Cosenza", preannunciando, in assenza di concreta ed immediata rimozione degli ostacoli impeditivi l'esercizio del diritto di difesa dei Cittadini non abbienti, la proclamazione dell'astensione degli stessi Avvocati dalle udienze e dalle attività giudiziarie del settore penale";

**che di tale iniziativa l'Unione delle Camere Penali Italiane, con deliberazione del 16 maggio 2017, ha condiviso "totalmente i contenuti, associandosi alle considerazioni ivi svolte, nelle quali si sottolinea in particolare come tali ritardi si risolvano in una vera e propria mortificazione oltre che in una palese violazione del più elementari diritti di difesa sanciti come inviolabili dalla Costituzione e dalla Cedu, perché compromettono nei fatti un'adeguata e qualificata difesa tecnica, violazione tanto più odiosa in quanto perpetrata a danno dei soggetti più deboli con conseguente violazione, anche, dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione e frutto di un evidente e più generale svilimento della figura del difensore e della funzione difensiva"**;

considerato

che, con la nota di aggiornamento redatta lo scorso 26 maggio dai responsabili dell'Osservatorio, è stata confermata la mancata corresponsione di "compensi relativi, anche, a fatturazioni di competenza gennaio 2017";

che siffatta stasi amministrativa, come rilevato nelle richiamate deliberazioni della Camera Penale e dell'UCPI (del 15 e 16 maggio u.s), attiene alla complessiva procedura tesa alla tutela dei diritti delle Parti più vulnerabili del processo penale, i non abbienti, dunque, costituisce un inadempimento, da parte dello Stato, rispetto al dovere di garantire principi, concernenti il

**DELIBERA**

**l'astensione, limitatamente all'ambito del Circondario del Tribunale di Cosenza, dalle udienze e da ogni attività giudiziaria, nel settore penale, per i giorni 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2017**, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 3 del 4 gennaio 2008;


CONVOCA

l'Assemblea degli Iscritti della Camera Penale di Cosenza per il giorno 3 luglio 2017, alle ore 10:30, nel Palazzo di Giustizia di Cosenza, Sala della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati, con il seguente ordine del giorno: "*Patrocinio a spese dello Stato ed effettività del diritto di difesa dei non abbienti*", alla quale invita a partecipare l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza.

Cosenza, in data 06 giugno 2017


Il Segretario

avv. Roberto Le Pera



Il Presidente

avv. Antonio Feraco



2



## GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 4 luglio 2017

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane,

### RILEVATO

che all'indomani dell'approvazione della legge di riforma del codice penale e di procedura penale, contenente istituti gravemente distonici rispetto al modello accusatorio del giusto ed equo processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l'iter legislativo del DDL 2134 di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla "confisca allargata" estendendone l'applicazione ai reati contro la P.A. secondo un'irragionevole e pericolosa logica di espansione degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminosi eccezionali;

che il ricorso allo strumento eccezionale della prevenzione costituisce, nel panorama europeo, una anomalia tutta italiana che, come ha impietosamente evidenziato il massimo consesso di Strasburgo nella Sentenza della *Grand Chambre* nel procedimento "*De Tommaso c. Italia*", integra una grave violazione del principio di precisione/determinatezza che, come noto, costituisce una articolazione diretta del principio di legalità, architrave dei sistemi penalistici contemporanei;

che, peraltro, profili d'incostituzionalità sono stati sollevati dalla Corte d'Appello di Napoli - VIII sezione misure prevenzione - con provvedimento del 14.03.2017;

che il Legislatore della riforma, anziché dare risposte coerenti ai richiami perentori del massimo consesso *eurounitario* - attraverso un drastico ridimensionamento dello strumento della prevenzione - ha inteso ampliarne ulteriormente le ipotesi applicative a fattispecie di reato caratterizzanti contesti criminali fra loro eterogenei e totalmente differenti da quelli che, eccezionalmente, avevano giustificato il ricorso alle suddette misure personali e patrimoniali;

che deve essere altresì denunciata la mancata risposta della politica alle censure che l'Unione, già in sede delle audizioni tenutesi nel corso dell'iter formativo della proposta di legge, aveva formulato in riferimento alle gravi mancanze nella riforma di quei minimi adeguamenti procedurali in grado di rendere meno pregiudizievole il procedimento di prevenzione, come, ad esempio, solo per citarne alcuni, l'eliminazione dell'audizione a distanza del proposto, la concessione di termini a comparire congrui e rispettosi del dettato costituzionale, il prolungamento dei termini per l'impugnazione, l'ampliamento dei vizi rilevabili in sede di legittimità, il diritto di difendersi provando;

che lo spirito autoritario della riforma emerge anche nell'inverosimile regressione, rispetto ai principi riconosciuti dalle stesse SS.UU. e dalla CEDU in materia di "confisca allargata", che si accredita come strumento elettivo per la lotta al crimine economico;

che la sovrapposizione tra la cosiddetta confisca estesa e la misura di prevenzione patrimoniale che conseguirebbe all'approvazione della riforma, unificherebbe inammissibilmente istituti basati su presupposti giuridici differenti, come di recente ribadito dalle stesse SS.UU. attraverso un restringimento delle possibilità di difesa contemplate nella norma vigente, dovendosi ritenere che

#### **Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500586 Fax +39 06 3207040 [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
[segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) C.F. 05386821002 P.I. 08989681005



la confisca estesa ex art. 12 *sexies* è da considerarsi pena vera e propria alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza interna, la cui applicazione, al di fuori di una sentenza di condanna, risulta incompatibile con i principi sovranazionali e costituzionali ex art. 117 della Costituzione.

#### CONSIDERATO

che occorre riportare urgentemente la materia della prevenzione e delle ablazioni del patrimonio nell'area di operatività dei principi del giusto processo, della legalità e della presunzione di innocenza, principi ignorati sull'onda di irrazionali spinte populistiche che finiscono con l'introdurre all'interno dell'Ordinamento pericolosi elementi di totale arbitrio che evocano la politica criminale del tipo d'autore;

che anche tale riforma si colloca, al contrario, nell'ambito di una complessiva politica giudiziaria volta a un progressivo allontanamento dalle idee e dai principi che dovrebbero realizzare il modello del giusto ed equo processo anche nell'ambito del procedimento di prevenzione, caratterizzato da una evidente matrice inquisitoria ed autoritaria;

che il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica di evitare di introdurre nell'Ordinamento ulteriori gravi elementi di distorsione e di squilibrio;

#### CONSIDERATO

che le critiche formulate dall'UCPI al disegno di legge hanno immediatamente trovato il consenso esteso e convinto di vasti settori dell'accademia, della politica e di parte della stessa magistratura;

che sotto l'ennesima spinta del populismo penale il Governo si appresta a varare una riforma che frutterà assai poco sul piano della lotta alla criminalità dei "colletti bianchi", ma che certamente contribuirà ad abbassare in maniera consistente lo *standard* delle garanzie ed a collocare l'Italia al di fuori dei parametri indicati dalla giurisprudenza CEDU;

che la limitazione del numero dei soggetti a pericolosità qualificata (oggetto di un emendamento che comunque imporrà un nuovo esame della Camera) a coloro che siano indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, solo se appartenenti ad associazioni a delinquere, sebbene sia volta ad attenuare la più macroscopica delle incongruenze denunciate dall'UCPI, rischia a sua volta di incrementare un uso strumentale della fattispecie associativa;

che si deve, al contrario, operare una revisione profonda e razionale dell'intero sistema della prevenzione, che recuperi i valori e le garanzie del giusto ed equo processo, rielabori e definisca i presupposti applicativi delle misure in modo che gli stessi risultino conformi a principi di civiltà giuridica, e non fondati sulla logica del sospetto;

che le misure personali e patrimoniali, che incidono in modo devastante sui diritti costituzionalmente garantiti delle persone e sulla libertà d'impresa e sulla stabilità delle situazioni economico-patrimoniali, relazionali e familiari, devono essere assistite da quei diritti fondamentali che sono scritti nella carta dei diritti dell'uomo;



che si deve ribadire come il fenomeno corruttivo si combatta con i mezzi della riorganizzazione, della semplificazione amministrativa e dell'efficienza e del rinnovato rigore politico e non attraverso l'utilizzo di strumenti eccezionali, autoritari ed illiberali che incidono gravemente sui diritti dei singoli cittadini e sulla tenuta degli stessi principi democratici;

che in data 24 giugno 2017 è stato deliberato lo stato di agitazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica ai temi della riforma del processo di prevenzione che, ispirato a presunti criteri di efficientizzazione degli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi, inocula all'interno dell'ordinamento elementi di grave destabilizzazione dei fondamentali diritti di libertà e di proprietà dei singoli;

che occorre contrastare questa ulteriore iniziativa legislativa ancora una volta fondata sulla totale indifferenza ai principi liberali e democratici del processo, svelando l'evidente volontà di aggirare le garanzie processuali che presidiano il giusto processo attraverso lo spostamento delle strategie di contrasto ai più disparati fenomeni illeciti nell'ambito di sempre più sofisticati strumenti di prevenzione, il cui utilizzo determina una evidente violazione delle più elementari garanzie processuali e la definitiva prevaricazione dello statuto penale;

#### **DELIBERA**

nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 18 luglio 2017, organizzando in tale giornata a Salerno una manifestazione nazionale sul tema della riforma del processo di prevenzione denunciando il contrasto di tale progetto di legge con i principi costituzionali e convenzionali;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 4 luglio 2017

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci